

## LA CAPACITÀ DI STARE IN GIUDIZIO

La capacità di stare in giudizio o capacità processuale si sostanzia nell'attitudine del soggetto che ha la titolarità dell'azione a proporre la domanda ed a compiere validamente gli atti processuali.

Una eventuale procura *ad negotia* conferita, deve espressamente contenere la legittimazione a stare in giudizio, non essendo sufficiente la generica "*rappresentanza per i rapporti tributari*".

La parte può delegare un terzo a mezzo di semplice scrittura privata anche non autenticata, nel caso che il terzo sia il coniuge ovvero un parente o affine entro il quarto grado.

La rappresentanza in giudizio degli uffici dell'Amministrazione finanziaria è, invece, alternativamente affidata o al funzionario rappresentante dell'ufficio nei cui confronti è proposto il ricorso, ovvero ad un funzionario dell'ufficio del contenzioso della direzione regionale ad esso sovraordinata.

### Riferimenti normativi

- art. 11 D. Lgs. n. 546/92;
- circolare n. 98/E del 23 aprile 1996

Luglio 2010